



# COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

\*\*\*\*\*

Piazza del Comune n. 1 - 07015 Padria Tel. 079807018 – pec protocollo@pec.comune.padria.ss.it

## IMU 2023 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

### Si informa che:

Con l'emanazione del **Dm 4 maggio 2023** sono stati approvati il modello della dichiarazione IMU degli **ENTI NON COMMERCIALI** e le relative istruzioni, dando attuazione a quanto previsto dal comma 770 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

La norma appena citata prevede che gli enti non commerciali, individuati dalla lettera g) del comma 759 della Legge 160/2019, presentino, ogni anno, la dichiarazione IMU secondo un modello differente da quello previsto per gli altri contribuenti.

Si tratta dei soggetti che beneficiano delle disposizioni di esenzione previste in favore degli enti non commerciali, che utilizzano direttamente gli immobili dagli stessi posseduti per lo svolgimento di determinate attività "meritevoli" indicate dalla norma (assistenziali, sanitarie, ricreative, sportive, educative eccetera), con modalità non commerciali. Tali soggetti, come già accadeva fino a oggi (modello Imu-Tasi Enc, approvato con Dm 23 settembre 2014), devono utilizzare il modello dichiarativo approvato dal Dm 4 maggio 2023 per dichiarare tutti gli immobili di cui sono in possesso e non solo quelli che beneficiano, totalmente o parzialmente dell'esenzione, ossia quelli destinati allo svolgimento di una delle attività "meritevoli" con modalità non commerciali.

**ENTRO IL 30 GIUGNO**

**dell'anno successivo a quello di riferimento deve essere presentata la dichiarazione IMU.**

**I suddetti soggetti, infatti, devono presentare la dichiarazione IMU ogni anno**, a differenza degli enti commerciali e delle persone fisiche che, invece, sono tenuti alla sua presentazione solo in caso di variazione degli elementi rilevanti per l'applicazione dell'imposta (come individuati dalla legge e dal Dm 29 luglio 2022). Ciò in quanto, l'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 759 si basa su parametri che, verosimilmente, si modificano annualmente; per tale motivo la presentazione della dichiarazione annuale è coerente con la disposizione del comma 770 che prevede l'obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Va infatti rammentato che l'esenzione in parola è prevista non soltanto nel caso di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento esclusivo, da parte dell'ente non commerciale possessore, di una delle attività "meritevoli", ma anche laddove l'utilizzo dell'immobile per le stesse sia parziale, ossia, vengano contemporaneamente svolte sia attività "meritevoli" con modalità non commerciali e sia attività "meritevoli" con modalità commerciali o altre attività "non meritevoli". Ciò alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 91-bis del DI 1/2012, espressamente richiamato dalla norma del comma 759, lettera g), della legge 160/2019. In questo caso, si ricorda, laddove sia possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili utilizzati per le attività "meritevoli" non commerciali, l'ente deve provvedere alla separazione catastale degli stessi, mentre ove ciò non sia possibile (perché ad esempio nello stesso immobile sono svolte contemporaneamente attività agevolate e non agevolata, magari verso utenti diversi o in periodi di tempo differenti), l'applicazione dell'esenzione avviene calcolando un apposito rapporto proporzionale di utilizzo non commerciale dell'immobile.

Si rammenta che entro la fine del mese di giugno è in scadenza non solo la dichiarazione IMU dell'anno 2022, ma anche quella del 2021, tenuto conto della proroga disposta dall'articolo 3, comma 1, del DI 198/2022. Quanto sopra incide anche sulla decorrenza e la scadenza del termine di decadenza degli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006).

### Modalità presentazione dichiarazione

Il decreto e le istruzioni al modello chiariscono che la dichiarazione deve essere presentata in **modalità telematica**, direttamente dal dichiarante, avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.

In merito alle conseguenze dell'omissione della presentazione della dichiarazione sulla spettanza dell'esenzione dal tributo totale o parziale degli immobili, è utile ricordare la più recente posizione ribadita dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 37385/2022, in base alla quale **l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio**. Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto, come ricorda la Corte, un principio generale del diritto tributario (vedi anche Cassazione n. 21465 del 2020 e n. 5190 del 2022).

L'ufficio Tributi, nella persona della dott.ssa Mendy Cherchi, è a disposizione per ogni ulteriore informazione il lunedì, il mercoledì ed il venerdì: **telefono** 079 807018, interno 5, **e-mail** [tributi@comune.padria.ss.it](mailto:tributi@comune.padria.ss.it), **pec** [protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

26 giugno 2023



**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Mariangela Arca